



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

DELIBERA N. 882 DEL 1 agosto 2017

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50/2016 presentata da Comune di Massafra / Magazzile Rocco Antonio S.r.l. unipersonale. Procedura aperta per l'affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione interventi di miglioramento della sostenibilità ambientale delle prestazioni energetiche dell'Istituto "G. Pascoli" di Massafra. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Importo a base di gara: 760.000,00 euro.

PREC.192/17/S

Discordanza tra prezzo complessivo offerto e ribasso indicato. Correzione in sede di gara. Ammissione dell'offerta. Legittimità.

E' legittimo l'operato della stazione appaltante che non escluda un concorrente per incertezza assoluta sul contenuto dell'offerta quando nonostante l'errore nel calcolo del prezzo globale offerto, l'offerta economica appaia comunque completa degli elementi costitutivi e sia di interpretazione agevole la volontà ad essa sottesa; la correzione dell'errore ad opera della stazione appaltante può avvenire dopo l'aggiudicazione e prima della stipula del contratto.

Artt. 83 D.lgs. 163/2006 e art.119 D.P.R. 207/2010;

Il Consiglio

Considerato in fatto:

Con l'istanza prot. n. 27690 del 21 febbraio 2017, il Comune di Massafra, avendo ricevuto una contestazione dalla seconda classificata nella procedura selettiva in oggetto, chiedeva a questa Autorità se l'offerta di una delle concorrenti avesse dovuto essere esclusa per "incertezza assoluta sul contenuto". Nell'offerta della ditta Cytec, classificatasi al decimo posto nella graduatoria, era presente un errore di calcolo del prezzo globale offerto, derivante dalla somma dell'importo per la progettazione e dell'importo per l'esecuzione dei lavori.

Il Comune chiedeva altresì se fosse corretto l'operato della Commissione di gara che aveva ritenuto valido il prezzo globale offerto dall'impresa trovando corrispondenza nel ribasso espresso del 25%.

La contestazione sollevata al Comune di Massafra dal secondo classificato prospettava l'eventualità che la graduatoria, in conseguenza di tale erroneo calcolo, fosse viziata anch'essa in quanto l'importo di 640.497,53 indicato dalla ditta Cytec, quale prezzo globale corrisponderebbe in realtà all'importo totale dei soli lavori riportato nel computo metrico estimativo redatto sulla base dell'elenco dei prezzi unitari offerti, al netto del costo della progettazione e degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. L'impresa avrebbe quindi dovuto essere esclusa per incertezza sul contenuto e la provenienza dell'offerta senza possibilità di concedere il soccorso istruttorio, giacché i limiti all'applicabilità dell'istituto prevedono che sia precluso il suo utilizzo per modificare l'offerta.



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

Il Comune a sua volta riferisce che l'importo del prezzo totale, ottenuto sommando 568.740,33 euro per l'esecuzione dei lavori e 41.563,52 euro per la progettazione, avrebbe dovuto essere 610.303,85 euro; invece che 640.497,53 euro come riportato nell'offerta. Il prezzo indicato è stato considerato valido dalla Commissione di gara che ha ammesso l'offerta, ritenendo presentasse un valore ben definito, e ha quindi proceduto con l'attribuzione del punteggio.

Nessuna memoria di replica perveniva dalla società Cytec S.r.l.

Ritenuto in diritto

Il settimo comma dell'articolo 119 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 dispone che *«La stazione appaltante, dopo l'aggiudicazione definitiva e prima della stipulazione del contratto, procede alla verifica dei conteggi presentati dall'affidatario tenendo per validi e immutabili i prezzi unitari e correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i prodotti o la somma di cui al comma 2. In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dal ribasso percentuale offerto, tutti i prezzi unitari sono corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza. I prezzi unitari offerti, eventualmente corretti, costituiscono l'elenco dei prezzi unitari contrattuali»*.

Alla stazione appaltante è consentito correggere eventuali errori di calcolo, ma non integrare l'offerta individuando importi relativi ai prezzi che il concorrente avrebbe dovuto offrire e che, invece, ha omesso di indicare malgrado costituissero un elemento essenziale dell'offerta.

Sul punto, con il parere di precontenzioso n. 166 del 23 settembre 2010, si è chiarito che *«il settimo comma del citato articolo 119 del d.P.R. n. 207/2010 ha introdotto una regola di chiusura del sistema per rimuovere le incongruenze interne dell'offerta economica in modo da definirne esattamente i contenuti ai fini dell'esecuzione del contratto, ed infatti la norma colloca la descritta operazione di verifica in un momento successivo all'aggiudicazione definitiva, prima della stipulazione del contratto. Resta così precluso alla commissione di gara ogni intervento correttivo sulle offerte economiche dei concorrenti ai fini dell'aggiudicazione (parere di precontenzioso n. 3 del 6 febbraio 2013)»*.

A tanto v'è da aggiungere che l'indicazione del prezzo globale rappresenta un elemento essenziale dell'offerta pertanto non risulta ammissibile l'applicazione dell'art. 46, comma 1, del d.lgs. n. 163/2006. altrimenti, l'integrazione documentale si risolverebbe in una violazione della *par condicio* tra i concorrenti.

Nella fattispecie si ritiene di poter considerare la discordanza tra il prezzo complessivo e quello dipendente dal ribasso offerto un errore di calcolo nella somma dell'importo per esecuzione e progettazione, un semplice rifiuto e non una carenza di chiarezza nell'indicazione del prezzo da cui derivi l'ambiguità dell'offerta non riconducibile in via interpretativa a un intento della parte concorrente. Il Consiglio di Stato, Sez. III, nella sent. n. 1487 del 27 marzo 2014, secondo costante giurisprudenza, ritiene che *«le offerte di gara, intese come atto negoziale, sono suscettibili di essere interpretate alla ricerca della effettiva volontà del dichiarante; con la conseguenza, fra l'altro, che tale attività interpretativa può consistere anche nella individuazione e nella rettifica di evidenti errori di scritturazione e di calcolo»*.



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

Si può quindi concludere, come già affermato da questa Autorità in parere di prec. n. 60 del 22 aprile 2015, che l'errata indicazione del ribasso in termini percentuali per evidente errore di calcolo non è causa di esclusione dalla procedura di gara, nel caso in cui l'offerta economica appaia comunque completa degli elementi costitutivi e riconducibile in via interpretativa a un intento del dichiarante.

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, l'operato della stazione appaltante conforme alla disciplina normativa di settore.

Il Presidente

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 3 agosto 2017

Il Segretario Maria Esposito